

N. 3846-996-1120-1231-1744-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE **MANNIRONI**, *per la maggioranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**REALE ORONZO**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(**COLOMBO EMILIO**)

nella seduta del 1° marzo 1967

Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione
e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

d' iniziativa dei Deputati **BASSO, LUZZATTO, CACCIATORE, PIGNI,**
ANGELINO PAOLO, FRANCO PASQUALE

Presentata il 19 febbraio 1964

Norme sulla costituzione e sul funzionamento
del Consiglio superiore della magistratura

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOZZI, FERIOLI, COCCO ORTU, COTTONE, BADINI CONFALONIERI, BIGNARDI

Presentata il 12 marzo 1964

Modificazioni alla legge 24 marzo 1958 n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GUIDI, INGRAO, GULLO, SPAGNOLI, ZOBOLI, SFORZA, RE GIUSEPPINA, FASOLI, COCCIA, DE FLORIO, CRAPSI, BAVETTA, PELLEGRINO, ACCREMAN

Presentata il 16 aprile 1964

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relativa alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTUSCELLI, FERRI MAURO, ZAPPA, GUERRINI GIORGIO, BERLINGUER MARIO, FORTUNA, PRINCIPE, MACCHIAVELLI, DI PIAZZA, REGGIANI, MELIS

Presentata il 16 ottobre 1964

Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

Presentata alla Presidenza il 7 luglio 1967

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si può dire che la legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, è stata sottoposta a critiche, con correlative proposte

di riforma, quasi subito dopo la sua emanazione.

La Commissione giustizia, quando per la prima volta (seduta del 15 dicembre 1966) iniziò la discussione sulle varie proposte di ri-

forma del Consiglio superiore della magistratura, relatore Martuscelli, prese in esame ben quattro distinte proposte di legge, e precisamente:

1) proposta di legge n. 996, presentata il 19 febbraio 1964 dai deputati Basso ed altri del partito socialista di unità proletaria. Tale proposta tende a sostituire integralmente sia la legge vigente (24 marzo 1958, n. 195) sia le norme divenute incompatibili del decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 1958, n. 916;

2) proposta di legge n. 1120 presentata il 12 marzo 1964 dai deputati Bozzi ed altri del partito liberale. Tale proposta tende a modificare una parte della legge vigente, e in particolare le norme sul sistema elettorale;

3) proposta di legge n. 1231, presentata il 16 aprile 1964 dai deputati Guidi ed altri del partito comunista, quasi uguale alla proposta n. 996;

4) proposta di legge n. 1744, presentata in data 16 ottobre 1964, dai deputati Martuscelli ed altri del partito socialista unificato. Tale proposta tende soltanto alla modifica degli articoli 3, 11, 17, 23, 25 e 27 della legge vigente.

Quando già era stata iniziata la discussione generale sulle proposte sopraindicate, nella seduta del 16 marzo 1967 l'esame fu esteso al disegno di legge n. 3846, presentato dal Ministro Reale in data 1° marzo 1967. Tale testo, anzi, venne scelto quale testo base, mentre le altre proposte erano da considerarsi come emendamenti al disegno di legge (seduta del 12 aprile 1967).

Il disegno di legge governativo non tende a sostituire integralmente la legge n. 195 del 1958, ma a riformarla solo in parte e, precisamente, su cinque punti ritenuti fondamentali: 1) sul sistema delle impugnazioni; 2) sulla composizione della segreteria del Consiglio superiore; 3) sulla autonomia di gestione; 4) sui rapporti con il Ministro di grazia e giustizia; 5) sulla composizione del Consiglio superiore per quanto riguarda le elezioni dei componenti magistrati.

Nelle sedute del 5 aprile 1967, il relatore Martuscelli propose che la discussione fosse limitata al solo punto della elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore, ritenendo che tale questione fosse molto urgente e suggerendo, perciò, che gli altri quattro punti fossero accantonati. La proposta Martuscelli ebbe l'adesione di alcuni Commissari; non venne accolta da altri per cui, anche dopo una formale proposta del Ministro, si sono

esaminati e discussi tutti gli articoli del disegno di legge governativo.

Il primo articolo contiene modificazioni all'articolo 4 della legge n. 195 del 1958 che prevede la composizione della sezione disciplinare. Le modificazioni proposte dal disegno di legge riguardano il numero dei componenti, elevato da dieci a quindici; perciò ne viene modificata anche la composizione nel senso che, tra l'altro, escluso il primo Presidente della cassazione, che non poteva essere giudice di se stesso quando un provvedimento del Consiglio superiore fosse portato in sede di ricorso al giudizio delle Sezioni unite della cassazione, viene aumentato il numero dei membri della cassazione.

Infatti, questi che prima erano in numero di quattro di cui due con ufficio direttivo, sono portati a sei e, correlativamente, è elevato a tre il numero dei magistrati di appello; da uno a tre il numero dei giudici di tribunale e da uno a tre i membri eletti dal Parlamento.

Il nuovo testo prevede che i componenti della sezione disciplinare sono eletti dal Consiglio nel suo seno, mentre sin'ora erano scelti mediante sorteggio, salvo il Vice presidente, sempre considerato membro di diritto. Con l'aumento del numero dei componenti la sezione disciplinare, è stata eliminata la distinzione tra membri effettivi e supplenti.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede alcune modifiche all'articolo 6 della legge vigente e riguarda la validità delle deliberazioni della sezione disciplinare.

Come si è ritenuto di aumentare il numero dei componenti la sezione, così si è proposto di aumentare il numero dei componenti necessario per la validità delle deliberazioni. Tolta la presenza del primo Presidente della cassazione per le stesse ragioni di cui al precedente articolo, il numero dei componenti per la validità delle deliberazioni, è portato da sette a nove, aumentando da uno a due i membri eletti dal Parlamento, da uno a tre i magistrati di merito (appello o tribunale) per modo che di essi siano due i magistrati della categoria cui appartiene il magistrato sottoposto a giudizio disciplinare.

Per il resto, salvi minimi adattamenti, è rimasto invariato l'articolo 6 della legge vigente.

L'articolo 3 introduce una nuova disposizione che tende a regolare la composizione della sezione disciplinare giudicante, per ogni procedimento, stabilendo che i nove componenti sono scelti dal presidente mediante sorteggio tra le singole categorie di magistrati

e i componenti eletti dal Parlamento. È stato anche precisato che, in caso di impedimento del componente sorteggiato, questo impedimento è accertato dal Presidente della sezione disciplinare il quale, se necessario, procede a nuovo sorteggio.

L'articolo 4 del disegno di legge che modifica e sostituisce l'articolo 7 della legge n. 195/1958, riguarda la composizione della segreteria del Consiglio superiore. Con il nuovo testo si ha un notevole miglioramento dell'organico precedente. Infatti, il numero dei magistrati nominati per l'ufficio di segreteria è portato da quattro ad otto; un magistrato di cassazione che la dirige, tre magistrati d'appello e quattro di tribunale.

I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie sono portati da sette a ventiquattro con varie qualifiche; inoltre fanno parte dell'organico della segreteria anche dodici dattilografi e dieci uscieri. Il personale esecutivo di fatto era presente nel Consiglio superiore: ma era pur necessario, come si è fatto, fissare definitivamente, colla legge, il preciso numero dell'organico. Una proposta che tendeva ad inserire nella legge il criterio secondo il quale il magistrato di cassazione nominato alla direzione della segreteria, doveva chiamarsi « Segretario generale », è stata respinta, nonostante che, da varie parti, la si sostenesse: così come è stata respinta una proposta che tendeva a rendere elastico l'organico di tutti i componenti la segreteria, prevedendosi l'ipotesi di assegnare altri magistrati, funzionari e dattilografi anche se per particolari esigenze e per periodi determinati.

Per i telefonisti, autisti e motociclisti che pur sono indispensabili per il funzionamento del Consiglio superiore, non essendosi potuto provvedere con apposita norma, è da ritenere che — almeno per ora — saranno egualmente forniti dal Corpo degli agenti di custodia, come purtroppo si è costretti a fare anche per altre esigenze del Ministero di grazia e giustizia.

Eguale non si è potuto disporre per l'assegnazione di ragionieri in quanto tale qualifica non esiste nel ruolo del personale del Ministero di grazia e giustizia. In compenso, però, il Ministro ha consentito che fosse aumentato da 22 a 24 il numero dei cancellieri fra i quali è sempre possibile e facile reperire ragionieri.

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 9 della legge n. 195/1958 concedendo, finalmente, al Consiglio superiore la gestione autonoma del-

le spese relative al proprio funzionamento, da tempo e giustamente richiesta.

D'ora in avanti sarà stanziato a tal fine un fondo unico sul bilancio dello Stato e in un unico capitolo e sarà amministrato direttamente dal Consiglio, secondo norme che saranno contenute in un regolamento interno che sarà emanato dallo stesso Consiglio.

Nel fondo di cui sopra non sono compresi gli stipendi per i magistrati componenti il Consiglio e per il personale addetto alla segreteria.

La Commissione si è trovata unanimemente concorde nell'approvare dette norme, contenute nel disegno di legge.

L'articolo 6 dà praticamente esecuzione al disposto della sentenza della Corte costituzionale di data 12-23 dicembre 1963 e, modificando il primo comma dell'articolo 11 della legge n. 195/1958 già dichiarato incostituzionale, lo si è sostituito con altra norma nella quale si dice che, nelle materie di cui all'articolo 10, n. 1, il Ministro di grazia e giustizia può formulare richieste.

In tal modo, la situazione è normalizzata e così il Ministro avrà la facoltà legittima di formulare le richieste che riterrà, salvo al Consiglio superiore il diritto di deliberare nel senso che crederà.

Sul testo governativo all'articolo 6 che modifica l'articolo 13 della legge n. 195/1958, in Commissione non sono stati presentati emendamenti e perciò è stato approvato integralmente. Durante la discussione era stata posta la domanda se la commissione di scrutinio dovesse essere costituita soltanto da membri del Consiglio superiore o se potessero esservi inclusi anche membri estranei. Il testo della legge nulla dice al riguardo. Il Ministro, rispondendo ad una specifica domanda proposta dal deputato Breganze, si limitò a dire che nella legislazione attuale (articolo 44 del Regolamento) la commissione di scrutinio può essere formata anche da magistrati membri del Consiglio, e che, poiché nel disegno di legge in esame nulla si precisa, dovrebbe ritenersi sempre valida la norma in vigore.

Comunque, col citato articolo 6 la maggiore innovazione consiste nel fatto che la presidenza della commissione di scrutinio è affidata al Presidente aggiunto della cassazione, non più al Primo presidente per le ragioni già esposte per precedenti articoli: per evitare, cioè, che lo stesso Primo presidente, in sede di Consiglio superiore, quando sarà investito da reclami contro i deliberati della commissione di scrutinio, debba giudicare sulle proprie decisioni.

A questo punto, però, non si può fare a meno di rilevare che lo stesso principio per il quale la presidenza della commissione di scrutinio è affidata al Presidente aggiunto della cassazione e non al Primo presidente, dovrebbe valere anche per gli altri magistrati che, quali membri del Consiglio, fossero chiamati a far parte della commissione di scrutinio, non sussistendo, secondo la legge in vigore, alcuna incompatibilità. Questa, però, sussisterebbe di fatto, per lo stesso motivo logico, pratico e giuridico per il quale è stata espressamente riconosciuta per il Primo presidente della cassazione.

Sarà, perciò, opportuno colmare la lacuna, con un emendamento aggiuntivo all'articolo 6, per escludere la possibilità che siano chiamati a far parte della commissione di scrutinio i magistrati di cassazione, membri del Consiglio.

Lo stesso articolo 6 prevede opportunamente che il Presidente aggiunto della Corte di cassazione può essere sostituito, in caso di assenza o di impedimento, da un presidente di sezione titolare della stessa Corte, designato come supplente dal Consiglio superiore.

Naturalmente la norma vale per le promozioni in Corte di cassazione, dato che, per le promozioni in Corte d'appello, la commissione di scrutinio non è più prevista per effetto della legge 25 luglio 1966, n. 570 che ha introdotto il sistema secondo il quale alla nomina dei magistrati di Corte d'appello provvede direttamente il Consiglio superiore che, sentiti i Consigli giudiziari, procede direttamente alla valutazione del magistrato.

L'articolo 7 del disegno di legge, destinato a sostituire il secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge n. 195/1958, dopo breve discussione è stato soppresso. Il Ministro aveva dichiarato preliminarmente che detto articolo poteva ricadere sotto l'eventuale sindacato della Corte costituzionale, e dichiarò che se la Commissione giustizia non accettava integralmente il testo proposto all'articolo 7, sarebbe rimasta invariata la situazione attuale. La Commissione ha finito per accettare la seconda alternativa; ragione per cui, soppresso l'articolo 7, la situazione attuale non viene ad essere modificata. E tale resterà per lo meno fino a quando non si sarà pronunciata la Corte costituzionale.

L'articolo 8 del disegno di legge, tendente a modificare il terzo ed il quarto comma dell'articolo 23 della legge attuale, ha introdotto l'innovazione secondo la quale hanno diritto di voto, per l'elezione dei membri del Consiglio superiore, anche gli uditori investiti

delle funzioni giudiziarie e che prima erano ingiustamente esclusi. Poiché nessun emendamento è stato proposto in Commissione, è stato approvato il testo governativo pur essendosi manifestate, da parte di qualche Commissario, alcune perplessità sull'opportunità di ammettere all'elettorato attivo i giovani giudici solo dopo sei mesi dal loro ingresso nella magistratura. È prevalso, come detto, il concetto che è giusto riconoscere il diritto di voto a tutti i magistrati con funzioni giudiziarie.

Così pure sono state superate le perplessità relative all'affermazione contenuta nel primo comma dell'articolo 8 del progetto, là dove si afferma che all'elezione partecipano tutti i magistrati senza distinzione di categoria. La Commissione ha giustamente ritenuto che l'ammissione all'elettorato attivo di tutti i magistrati con funzioni giurisdizionali senza distinzione di categorie, offre agli eletti nel Consiglio superiore una rappresentatività più democratica di tutta la magistratura: mentre rimane confermata la distinzione per categorie in relazione all'elettorato passivo, come si dirà in appresso.

IL SISTEMA ELETTORALE

Il problema certamente più importante e più controverso e perciò più urgente sulla riforma della legge del Consiglio superiore della magistratura, è quello relativo al sistema di elezione dei componenti magistrati.

Perciò, nella presente relazione sarà dato all'argomento un adeguato sviluppo, nel proposito di chiarire i vari sistemi proposti, le loro caratteristiche differenziali ed, infine, i motivi su cui la maggioranza della commissione ha fondato la sua scelta.

Secondo la legge vigente (legge 24 marzo 1958, n. 195) il Consiglio superiore è formato da ventiquattro membri, di cui tre ne fanno parte di diritto, quattordici sono eletti dai magistrati per categorie, e sette sono eletti dal Parlamento in seduta comune delle due Camere (articolo 1, n. 1).

Per i magistrati di cassazione l'elezione è fatta in un collegio unico che comprende non solo i magistrati che prestano servizio presso la Corte suprema, ma anche i presidenti, i procuratori generali, i presidenti di sezione e gli avvocati generali di corte d'appello ed, infine, i presidenti e procuratori della Repubblica dei maggiori tribunali. Dei sei magistrati di cassazione eletti, due devono appartenere agli uffici direttivi.

Si intendono, agli effetti della legge in esame, magistrati di cassazione con ufficio direttivo quelli indicati nell'articolo 6 della legge 24 maggio 1951, n. 392, e precisamente: il procuratore generale presso la Corte di cassazione; il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, i presidenti di sezione e gli avvocati generali presso la Corte suprema, i primi presidenti e i procuratori generali presso le corti d'appello ai quali va aggiunto il Presidente aggiunto della Cassazione in virtù della legge 4 gennaio 1963 n. 1.

Per la elezione dei magistrati di merito, sono costituiti quattro collegi territoriali in ciascuno dei quali i magistrati di appello e quelli di tribunale eleggono, separatamente, un componente ciascuno.

Alla elezione dei magistrati componenti del Consiglio partecipano tutti i magistrati non sospesi dalle funzioni.

Per la elezione dei membri laici, che vien fatta a scrutinio segreto con la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea nei primi due scrutini e con la maggioranza dei votanti nei successivi (articolo 22, nn. 1 e 3), pare non sia sorta mai alcuna questione.

La controversia è sorta, invece, e da tempo, sull'attuale sistema riguardante i componenti eletti dai magistrati.

È forse utile ricordare e premettere che tale controversia fu portata anche sul piano costituzionale. Infatti, il pretore di Bologna emanò tre ordinanze (15 ottobre 1962, 1° febbraio 1963, 22 luglio 1963) con le quali investiva la Corte costituzionale di varie questioni di illegittimità anche relative all'articolo 23 commi primo, terzo e quarto. La Corte si pronunciò con una unica sentenza in data 12-23 dicembre 1963, n. 168, con cui, dopo aver dichiarato la illegittimità costituzionale del solo primo comma dell'articolo 11 della legge n. 195/1958, riconobbe costituzionale il sistema elettorale vigente, fondato sul principio delle votazioni per categorie.

A parte, però, la questione della illegittimità costituzionale sulla elezione del Consiglio superiore e di cui ormai nessuno parla, l'attuale sistema elettorale è da varie parti criticato, e se ne propone la riforma. Alla base della critica, generalmente, sta il concetto che la riforma del sistema sarebbe necessaria se non per eliminare l'eccessivo e antidemocratico squilibrio tra la rappresentanza delle tre categorie, quanto meno per permettere a tutti i magistrati di votare per tutti i propri « governanti », per rendere il Consiglio superiore rappresentativo della magistratura nella sua globalità.

Pochissimi, per la verità, sono i sostenitori aperti della conservazione dello *status quo*, assertori del principio che nessuno dei sistemi elettorali finora proposti, possa considerarsi perfetto e per lo meno migliore di quello attuale. I sostenitori della necessità di mantenere il sistema attuale affermano che, essendo stato riconosciuto costituzionalmente legittimo, assicurerebbe una logica, pratica e ragionevole rappresentanza di tutte le categorie del Consiglio superiore, col rispetto pieno della uguaglianza dei diritti di elettorato attivo.

Una larga maggioranza, invece, è favorevole alla modifica del sistema elettorale attuale: e varie sono state le proposte di riforma.

La prima proposta presentata il 19 febbraio 1964 dei deputati socialisti di unità proletaria, Basso ed altri (n. 996), fissando in sedici il numero dei magistrati chiamati a far parte del Consiglio superiore, prevede (articolo 20) che la elezione debba essere fatta a scrutinio segreto e a collegio unico nazionale in modo da ottenere che siano rappresentate da almeno tre componenti, anche cumulativamente, tutte le funzioni dei magistrati, così distinte: magistrati di cassazione; magistrati di appello; magistrati di tribunale e di pretura; magistrati giudicanti; magistrati requirenti; magistrati investiti di funzioni dirigenti; magistrati sprovvisti di tali funzioni.

Avrebbero diritto di voto tutti i magistrati in attività di servizio, compresi gli uditori con funzioni e gli aggiunti giudiziari che non sarebbero, però, eleggibili.

Analogo sistema è previsto nella proposta presentata dai deputati comunisti Guidi ed altri, in data 16 aprile 1964, n. 1231 (articoli 20 e 21).

Una terza proposta presentata il 12 marzo 1964, n. 1120, dai deputati Bozzi ed altri, modificando il sistema elettorale attuale e lasciando invariato il numero dei magistrati componenti il Consiglio superiore, prevede che la elezione, cui parteciperebbero anche gli uditori giudiziari investiti di funzioni, avverrebbe in due tempi; nel primo sarebbero costituiti un collegio centrale per i magistrati di cassazione, quattro collegi territoriali per quelli di appello e sei per quelli di tribunale. Ogni elettore voterebbe per otto magistrati secondo la propria appartenenza. Un ufficio centrale nazionale costituito come ufficio elettorale presso la cassazione, sulla base dei risultati delle designazioni, provvederebbe alla formazione della lista nazionale dei magistrati designati (24 del collegio centrale; 4 da ciascuno dei quattro collegi territoriali dei magistrati di appello; sei di tribunale). Ogni magistrato elettore

avrebbe la facoltà di votare per non più di quattro magistrati di cassazione, due quali con ufficio direttivo; quattro magistrati di appello e quattro di tribunale (articolo 8 e 9).

Un'ultima proposta è stata presentata alla Camera in data 16 ottobre 1964 dai deputati socialisti Martuscelli ed altri (n. 1744) con altra modifica al sistema elettorale. Pur lasciando invariato il numero dei magistrati componenti il Consiglio superiore (quattordici), la variante consiste nel dare facoltà all'elettore di votare per non più di 9 magistrati di cassazione di cui non più di tre con ufficio direttivo; per non più di 7 magistrati di appello e di 7 magistrati di tribunale.

Di tutti i magistrati votati fra le varie categorie, dovrebbero essere proclamati eletti i 6 magistrati di cassazione di cui 2 con ufficio direttivo, i 4 magistrati di appello ed i 4 di tribunale che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità dovrebbe essere eletto chi ha maggiore anzianità di servizio.

Un'altra proposta, presentata al Senato dai senatori Iodice e Papalia in data 26 maggio 1964, n. 615, e concernente solo il sistema elettorale, lasciando invariato il numero di quattordici magistrati eletti a far parte del Consiglio superiore, ma modificando la proporzionale rappresentanza delle categorie, prevede che ciascuno legittimato al voto (esclusi, però, gli uditori) partecipi alla elezione di tutti i membri del Consiglio colla facoltà di designare non più di sette magistrati di cassazione, sette d'appello e sette di tribunale, proclamandosi eletti i quattro magistrati di cassazione, i cinque di appello e i cinque di tribunale che abbiano riportato il maggior numero di voti (articoli 1 e 2).

Per ultimo, in data 1° marzo 1967, è stato presentato il disegno di legge governativo (n. 3846) che, occupandosi del modo di eleggere al Consiglio i componenti, negli articoli 8, 9 che sostituiscono gli articoli 25, 26 e 27 della legge n. 195/1958, e 10 che introduce tre nuovi articoli: il 27-bis, il 27-ter e il 27-quater, prevede che le elezioni si svolgano in due fasi: la prima, diretta alla designazione di una lista nazionale, si svolgerebbe presso la Corte di cassazione per la designazione di 18 magistrati di cassazione di cui 6 con funzioni direttive; presso quattro collegi territoriali di appello per la designazione complessiva di 12 magistrati di appello; presso 4 collegi territoriali di tribunale per la designazione complessiva di 12 magistrati di tribunale. In tale prima fase ogni magistrato di cassazione voterebbe per non più di 18 magistrati di cas-

sazione di cui 6 con funzioni direttive; mentre ogni magistrato di appello e ogni magistrato di tribunale voterebbe, in ciascuno dei quattro collegi relativi, rispettivamente per 3 magistrati di appello e 3 di tribunale. Formata in tal modo la lista nazionale di complessivi 42 magistrati candidati designati, nella seconda fase ciascun magistrato in collegio unico nazionale, può votare per non più di 6 magistrati di cassazione di cui 2 con funzioni direttive, di 4 magistrati di appello e di 4 magistrati di tribunale. Di tali magistrati l'elettore deve sceglierne almeno 4 di cassazione, 3 di appello e 3 di tribunale tra quelli designati nella lista nazionale, ma non può votare, quindi, né per un numero di magistrati superiore a quello da eleggere per ogni categoria, né per un numero di magistrati non designati nella lista nazionale dei candidati superiore a quello consentito; e cioè: 2 di cassazione, 1 di appello e 1 di tribunale.

La Commissione giustizia iniziò l'esame delle varie proposte di legge sulla riforma del Consiglio superiore nella seduta del 15 dicembre 1966 e proseguì la discussione per diciassette sedute, concludendola nella seduta del 1° giugno 1967.

Dopo lungo ed approfondito dibattito, dopo che la Commissione respinse il principio contenuto nell'articolo 20 della proposta Basso e 21 della proposta Guidi e per il quale i componenti del Consiglio superiore erano eletti a scrutinio segreto nel collegio unico nazionale, finì per approvare un emendamento proposto dall'onorevole Breganze all'articolo 27-ter del testo governativo con il quale è affermato il principio che la elezione dei componenti del Consiglio superiore è fatta dal magistrato elettore soltanto tra i candidati inclusi nelle rose dei nomi votati dalle singole categorie.

In tal modo, l'articolo 27-ter del testo governativo rimase così formulato:

« La votazione per l'elezione dei componenti il Consiglio superiore avviene in collegio unico nazionale.

Ciascun magistrato può votare per non più di sei magistrati di Corte di cassazione di cui due con ufficio direttivo scelti fra quelli designati, per non più di quattro magistrati d'appello, scelti uno per ogni collegio fra quelli designati; per non più di quattro magistrati di tribunale, scelti uno per ogni collegio, fra quelli designati.

Qualora siano espressi voti per un numero di magistrati superiore a quello da eleggere in ciascuna categoria, i voti dati in eccesso non sono validi.

L'eccedenza dei voti è stabilita in base all'ordine di priorità di iscrizione nella scheda dei nomi dei candidati».

La maggioranza della Commissione, adunque, pur ammettendo il nuovo principio del collegio unico nazionale, ha nettamente riaffermato l'altro principio della distinzione per categorie dei magistrati: principio che, secondo i progetti nn. 996 e 1231, veniva ad essere superato col prevedere solo la rappresentanza di tutte le funzioni dei magistrati, distinte in modo nuovo e in numero allargato.

Una tale soluzione prospettata — come detto — nelle proposte di legge 996 e 1231, non è stata ritenuta accettabile anche perché forse fondata su una errata interpretazione del concetto di categoria e di funzione. La Costituzione, quando nell'articolo 104 ha voluto regolare la composizione del Consiglio superiore, ha disposto che i componenti siano eletti tra gli appartenenti alle varie « categorie »; quando, invece, ha voluto stabilire il criterio di distinzione tra i magistrati, nell'articolo 107 ha disposto che questa è data dalla diversità delle « funzioni ».

Tali concetti erano stati chiaramente fissati dal legislatore ordinario, nella legge 24 maggio 1951, n. 392, là dove, traducendo la norma costituzionale, disponeva che, mentre le categorie sono quelle di tribunale, di appello e di cassazione, le funzioni riguardano l'ufficio al quale ciascun magistrato è addetto, nell'ambito di ciascuna categoria.

Perciò, ogni categoria comprende un gruppo di funzioni riferite a uffici giudiziari anche diversi. Se è vero che l'articolo 107, stabilendo che i magistrati si distinguono solo per le funzioni, li ha tutti parificati, deve intendersi che essi sono uguali nella funzione che esercitano nell'orbita dell'ufficio e nel cui esercizio non esistono gerarchie.

Una tale distinzione e divisione dell'elettorato attivo per categorie non contrasta con il principio democratico che non è violato neppure per il fatto che certe persone, appartenenti a un determinato ordine, nel quale svolgono funzioni diverse, nell'atto in cui sono chiamate ad esprimere la loro volontà attraverso un voto, lo facciano con un sistema elettorale per cui si tenga conto di tali diverse funzioni.

Se si dovesse usare un sistema diverso per cui tutti i magistrati di merito avessero diritto di votare anche per i magistrati di cassazione senza il rispetto dei diritti autonomi di quest'ultima categoria, la conseguenza sarebbe veramente antidemocratica in quanto i

componenti del Consiglio superiore sarebbero solo quelli voluti dai giudici di merito. Infatti, poiché i magistrati di cassazione non raggiungono il numero di seicento, e quelli di appello non raggiungono i 1.750, mentre quelli di tribunale, con gli uditori investiti di funzioni, sono più di quattromilatrecento, questi costituirebbero, rispetto a ciascuna delle altre due categorie e specialmente della cassazione, una maggioranza schiacciante, arbitrata incontrastata di ogni elezione.

Di rappresentanza di categorie si può parlare solo se ciascuna di esse è messa in condizione di fare eleggere fra i suoi componenti coloro che democraticamente sono designati dalla stessa categoria, per essere ritenuti i più idonei per rappresentarla.

Non si può, d'altronde, non considerare che l'elettorato dei magistrati è tanto disperso in molti distretti, numerosi circondari e numerosissimi mandamenti, che agli elettori diverrebbe quasi impossibile conoscere gli eleggibili.

Fatalmente le elezioni verrebbero ad essere rimesse alle singole organizzazioni dei magistrati. Il compito elettorale che esse verrebbero così ad assumere, finirebbe per approfondire le divisioni tuttora esistenti tra i magistrati, con tutte le conseguenze negative ben note.

Perciò si è pensato di adottare un sistema elettorale che potrà riuscire più complesso, ma che risulterà indubbiamente più logico ed equilibrato. È il sistema delle elezioni del doppio grado: dapprima elezione dei candidati in numero superiore a quello degli eleggibili nell'interno delle singole categorie, fermo rimanendo il collegio unico per la cassazione e fermi i quattro collegi per i magistrati di appello e di tribunale; poi tutta la magistratura, senza distinzione di categoria e di collegio, sarebbe chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio, rispettando il numero degli eleggibili per ogni categoria e l'eguale distribuzione fra i quattro collegi per i magistrati di appello e di tribunale.

Secondo il progetto governativo, come detto, all'elettorato è concesso di attenersi alle designazioni dei candidati delle categorie, solo in parte, in quanto l'elettore sarebbe libero di eleggere un magistrato di tribunale, uno di appello e due di cassazione, prescindendo dalle designazioni.

La Commissione giustizia a maggioranza, come detto, non ha accettato il progetto governativo e lo ha modificato nel senso che l'elettore è tenuto a votare solo nell'ambito

dei nomi designati. I motivi sono vari e importanti.

È sembrato che il sistema adottato dal progetto governativo fosse eclettico perché, attuandolo, avrebbe portato in Consiglio due tipi di eletti: quelli che la categoria di appartenenza ha voluti e quelli che alla stessa categoria sono stati in certo modo imposti dalle altre categorie.

Seguendo il sistema prescelto nel progetto governativo, l'eguaglianza fra le tre categorie sarebbe puramente formale perché ne risulterebbero avvantaggiate le categorie di merito.

Praticamente, infatti, mentre la scelta di un candidato fuori lista non altererebbe il risultato delle elezioni dei magistrati di merito, potrebbe essere di pregiudizio grave per le elezioni dei membri della cassazione. Consentendo la elezione fuori lista per due candidati per la cassazione, potrebbe derivarne che se i magistrati di merito, di un certo orientamento, concentrassero i loro voti su due determinati candidati, questi sarebbero sicuramente eletti per la nota forza numerica delle due categorie di merito. In tal modo, la categoria dei magistrati di cassazione, dopo aver designato i propri candidati ritenuti i più meritevoli, sarebbe messa in condizione di inferiorità in quanto potrebbe vedere eletti due fra quelli non designati.

Non appare fondata l'obiezione di coloro i quali affermano che i magistrati di cassazione avrebbero, in Consiglio, una posizione prevalente a danno delle altre due categorie.

Infatti, i magistrati elettivi di cassazione sono sei contro gli otto di merito; e fra i predetti sei, normalmente, un terzo di essi proviene dalle corti d'appello periferiche, come attualmente.

E quand'anche si considerassero fra i magistrati di cassazione i due capi che di diritto fan parte del Consiglio, la sua composizione ne rimarrebbe sempre equilibrata in quanto, di fronte agli otto magistrati di cassazione, stanno gli otto di merito ed altri otto componenti laici, eletti dal Parlamento, oltre — beninteso — il Capo dello Stato.

Perciò, appare impossibile che otto magistrati di cassazione possano imporsi agli altri sedici.

Per ultimo, non si è ritenuta accoglibile la proposta che suggerirebbe di limitare il voto di ogni elettore ad un numero di candidati ridotto rispetto a quello degli eleggibili, e ciò al fine di garantire un certo posto alle minoranze (proposta Bozzi).

Tale sistema è adottato nella elezione in altri consessi per commissioni, deputazio-

ni, ecc. ma, normalmente, la costituzione di tali consessi è politica od è già formata di elementi di varia provenienza che presuppone veramente formazioni di diversa ispirazione o di diversi orientamenti. In tali casi è legittimo e doveroso assicurare la possibilità di rappresentanza anche alle minoranze.

Altrettanto deve dirsi per quei sistemi che prevedono la possibilità di votare per un numero superiore rispetto a quello dei membri da eleggere (progetto Martuscelli ed altri; Jodice ed altri). Tale sistema non offre alcun particolare vantaggio rispetto agli altri che la maggioranza della Commissione non ha accolto. Questa specie di voto plurimo, mentre apparentemente conferisce più ampia libertà all'elettore, a parte la dispersione di voti che ne deriverebbe, porterebbe alla necessità di organizzazioni elettorali a cui fatalmente si ridurrebbero le attuali associazioni dei magistrati, con tutte le conseguenze negative già previste.

Ora, nel Consiglio superiore della magistratura sono ammesse solo le rappresentanze delle categorie dei magistrati tra loro di uguale dignità. Parlare in tali casi di maggioranze o di minoranze non avrebbe senso: lo avrebbe nel solo caso che si volesse fare riferimento all'una o all'altra delle associazioni nelle quali, con evidente, noto e grave contrasto, si raggruppano i magistrati. Ma ciò significherebbe istituzionalizzare le attuali scissioni, da tante parti deprecate, specie da chi aspira a vederle superate fino al punto da desiderare la eliminazione delle varie associazioni che fatalmente arrivano, in alcune occasioni, a contrasti vivaci ed aspri.

Non può considerarsi antidemocratico né limitativo della libertà di voto e di scelta dell'elettore il fatto che tale scelta si effettui tra magistrati designati in altra fase. In sostanza si tratta dello stesso criterio che vige per le elezioni politiche ed amministrative nelle quali ogni lista elettorale presenta i suoi candidati tra cui, soltanto, l'elettore può esprimere le sue preferenze e non ha diritto di inserire altri nomi che non siano compresi fra i candidati della lista prescelta.

Solo nelle elezioni amministrative nei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, è ammesso il sistema del *panachage* per il quale l'elettore può cancellare candidati di una lista per sostituirli con candidati di altre liste. Ma anche tale sistema, considerato eccezionale rispetto alla norma generale applicata a tutte le altre elezioni e che impone la scelta tra i soli candidati di una lista, vieta

all'elettore di votare per nomi che non siano compresi nelle varie liste dei candidati.

Nelle elezioni dei magistrati a membri del Consiglio superiore, una volta scelto il criterio delle votazioni in due fasi nella prima delle quali si propongono e designano i nomi dei magistrati che sono, poi, i candidati tra cui l'elettore può fare la scelta, è necessario logicamente rispettare quel criterio, sempre e integralmente, senza consentire eccezioni. Non sarebbe lineare né coerente — per le ragioni già prima accennate — un sistema misto nel quale si voti per candidati designati e per altri non designati.

Per tutte le suesposte considerazioni, la maggioranza della Commissione ha ritenuto di prescegliere il sistema delle elezioni in due fasi, con il diritto dell'elettore di votare, in collegio unico nazionale, solo per i candidati già designati dalla categoria, escludendo quella facoltà, prevista nel progetto governativo, di eleggere una parte, sia pur ridotta, di magistrati fuori della rosa dei nomi formata nella prima fase elettorale dalle singole categorie.

In sostanza, si è ritenuto sufficiente correggere il sistema attuale dando all'elettore la possibilità di scegliere, votando, fra i nomi di candidati designati dalla categoria in numero triplo di quello dei membri da eleggere, lasciando così la più ampia libertà di scelta.

In tal modo, si è ritenuto di ottenere, tra gli altri, il vantaggio di spersonalizzare l'elezione in quanto sarà l'intero corpo della ma-

gistratura a scegliere liberamente tra i designati. È vero che la designazione è fatta da ciascuna categoria: ma ciò ha come presupposto la fiducia che ogni categoria dimostra nelle altre due in quanto ne accetta le designazioni, nel presupposto che siano state fatte con la necessaria oculatezza in relazione alle qualità morali e alla capacità tecnica dei designati.

Tutto ciò conferma il concetto fondamentale secondo cui il Consiglio superiore è composto, sì, di appartenenti alle varie categorie, ma non per rappresentare e difendere gli interessi di ciascuna. Il Consiglio, nella sua altissima funzione, attraverso i componenti eletti dall'intero corpo dei magistrati, deve rappresentare il superiore interesse della giustizia e gli ideali della magistratura nel suo complesso, al di sopra di tendenze particolari. Al massimo si potrà ammettere che ogni membro eletto, potrà esprimere della categoria la visione particolare che essa ha del superiore interesse della magistratura, secondo le esperienze derivanti dalle funzioni esercitate.

La presente relazione è redatta dal sottoscritto relatore che ne ha avuto incarico nella seduta del 31 maggio 1967, a seguito della rinuncia fatta dal precedente relatore Martuscelli il quale, dopo l'approvazione dell'emendamento Breganze sul sistema elettorale all'articolo 27-ter, ritenne di dover continuare a sostenere il testo governativo.

MANNIRONI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

DEL MINISTERO

N. 3846

ART. 1.

L'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Per la cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati viene istituita la sezione disciplinare composta di quindici membri.

Della sezione fanno parte: il vice presidente del Consiglio superiore, che la presiede, cinque magistrati di Corte di cassazione di cui due con ufficio direttivo, tre magistrati di corte d'appello, tre magistrati di tribunale e tre componenti eletti dal Parlamento.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

N. 3846

ART. 1.

Identico.

« La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati è attribuita ad una sezione disciplinare composta di quindici membri.

Identico.

Il vice presidente è membro di diritto; gli altri componenti sono designati dal Consiglio superiore.

Il procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare, ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della Magistratura ».

ART. 2.

L'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« La sezione disciplinare delibera col numero di nove componenti: il vice presidente del Consiglio superiore, che la presiede, tre magistrati di Corte di cassazione di cui uno con ufficio direttivo, tre magistrati di Corte d'appello o di tribunale, di cui due appartenenti alla stessa categoria del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, e due dei membri eletti dal Parlamento.

Se si procede nei confronti di un uditore, o di un aggiunto giudiziario, due dei componenti la sezione disciplinare devono appartenere alla categoria dei magistrati di tribunale.

Qualora il presidente del Consiglio superiore presieda la sezione disciplinare, valendosi della facoltà di cui al successivo articolo 18, n. 4, alla deliberazione prende parte il vice presidente del Consiglio superiore, e resta escluso un componente eletto dal Parlamento.

Se è sottoposto a procedimento disciplinare il primo presidente o il presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, o il procuratore generale presso la Corte medesima, o il presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, la sezione è presieduta in ogni caso dal presidente del Consiglio superiore ed è composta, oltre che dal vice presidente, da uno dei componenti eletti dal Parlamento, da tre magistrati di Corte di cassazione, di cui due con ufficio direttivo, due magistrati di corte d'appello e un magistrato di tribunale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti ».

Il vice presidente è membro di diritto; gli altri componenti sono eletti nel proprio seno dal Consiglio superiore.

Identico.

ART. 2.

Identico.

« La sezione disciplinare delibera col numero di nove componenti: il vice presidente del Consiglio superiore, che la presiede, tre magistrati di Corte di cassazione di cui uno con ufficio direttivo, tre magistrati di Corte d'appello o di tribunale, di cui almeno due appartenenti alla stessa categoria del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, e due dei membri eletti dal Parlamento.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 3.

I componenti della sezione disciplinare che devono concorrere a costituire il collegio giudicante, sono scelti, per ogni procedimento, a cura del presidente della sezione disciplinare, mediante sorteggio da effettuarsi tra i componenti eletti dal Parlamento e fra le singole categorie di magistrati indicati nei commi primo, secondo e quarto del precedente articolo.

ART. 3.

L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita da un magistrato di Corte di cassazione, che la dirige, e da sei magistrati, di cui due di Corte di appello e quattro di tribunale.

All'ufficio di segreteria sono addetti ventidue funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, di cui due cancellieri capi di tribunale di prima classe o aventi qualifica equiparata, sette cancellieri capi di tribunale di seconda classe e cancellieri capi di pretura o aventi qualifica equiparata e tredici cancellieri o segretari di prima classe o aventi qualifiche inferiori, nonché dieci dattilografi giudiziari.

I magistrati della segreteria sono nominati previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro per la grazia e giustizia.

I funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie e i dattilografi sono destinati dal Ministro per la grazia e giustizia su richiesta del Presidente del Consiglio superiore.

La segreteria dipende dal Comitato di presidenza ».

ART. 4.

L'articolo 9 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo dal bilancio dello Stato.

Il predetto stanziamento viene collocato, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il rendiconto della gestione viene presentato alla Corte dei conti alla chiusura dell'anno finanziario.

Il Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento interno, stabilisce le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese.

Restano a carico del Ministero di grazia e giustizia gli stipendi sia per i magistrati componenti del Consiglio sia per i magistrati e per il personale addetto alla segreteria del Consiglio medesimo ».

ART. 4.

Identico.

« La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita da un magistrato di Corte di cassazione, che la dirige, e da tre magistrati di Corte di appello e da quattro magistrati di tribunale.

All'ufficio di segreteria sono addetti ventiquattro funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, di cui due cancellieri capi di tribunale di prima classe o aventi qualifica equiparata, otto cancellieri capi di tribunale di seconda classe e cancellieri capi di pretura o aventi qualifica equiparata e quattordici cancellieri o segretari di prima classe o aventi qualifiche inferiori nonché dodici dattilografi giudiziari e dieci uscieri.

I magistrati della segreteria sono nominati previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro di grazia e giustizia.

I funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie e i dattilografi e gli uscieri sono destinati dal Ministro di grazia e giustizia.

Identico.

ART. 5.

Identico.

« Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato.

Identico.

Il Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento interno, stabilisce le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese.

Il rendiconto della gestione viene presentato alla Corte dei conti alla chiusura dell'anno finanziario.

Identico.

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Nelle materie indicate al n. 1 dell'articolo 10 il Ministro di grazia e giustizia può formulare richieste ».

ART. 6.

L'articolo 13 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore nomina, per l'intero periodo della sua durata, la Commissione di scrutinio per le promozioni in Corte di cassazione, che deve essere presieduta dal Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione o, in sua sostituzione, da un presidente di sezione titolare della Corte medesima che il Consiglio superiore designa come supplente.

La Commissione procede allo scrutinio dei magistrati che sono chiamati per turno di anzianità e attribuisce la qualifica di merito distinto, oppure dichiara il magistrato improvabile.

La deliberazione della Commissione di scrutinio è comunicata agli interessati e al Ministro per la grazia e giustizia, i quali hanno facoltà di proporre ricorso al Consiglio superiore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Il Consiglio superiore giudica definitivamente anche nel merito ».

ART. 7.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

« Contro i predetti provvedimenti è ammesso, per motivi di legittimità inerenti anche alle relative deliberazioni, ricorso al Consiglio di Stato, che decide in adunanza plenaria.

Contro i provvedimenti in materia disciplinare è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte suprema di cassazione. Il ricorso contro la sentenza della sezione disciplinare ha effetto sospensivo ».

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

Identico.

Identico.

La deliberazione della commissione di scrutinio è comunicata agli interessati e al Ministro di grazia e giustizia, i quali hanno facoltà di proporre ricorso al Consiglio superiore nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Identico.

Soppresso.

ART. 8.

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

« Alla elezione di tutti i magistrati componenti il Consiglio superiore partecipano i magistrati senza distinzione di categorie.

Non partecipano alla elezione gli uditori non investiti di funzioni giurisdizionali ».

ART. 9.

Gli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195 sono sostituiti dai seguenti:

ART. 25.

Collegi elettorali.

Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto tra i candidati elettivamente designati:

a) da un collegio centrale presso la Corte di cassazione comprendente i magistrati di cassazione;

b) da quattro collegi territoriali di magistrati investiti di funzioni di appello costituiti secondo il criterio della massima equivalenza numerica possibile;

c) da quattro collegi territoriali di magistrati di tribunale costituiti secondo il criterio della massima equivalenza numerica possibile.

I magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia votano, secondo la loro rispettiva categoria, presso gli uffici giudiziari di Roma.

Ciascuno degli elettori vota, in sede di formazione della lista nazionale, per i componenti appartenenti alla propria categoria.

ART. 26.

Formazione della lista nazionale.

Il Collegio centrale presso la Corte di cassazione designa dodici magistrati di cassazione, quattro dei quali con ufficio direttivo.

Ciascuno dei quattro collegi territoriali di magistrati di appello designa due magistrati d'appello.

Ciascuno dei quattro collegi territoriali di magistrati di tribunale designa due magistrati di tribunale.

Gli elettori del Collegio centrale votano ciascuno per non più di dodici magistrati di cassazione di cui quattro con ufficio direttivo.

Gli elettori dei collegi territoriali dei magistrati di appello e gli elettori dei collegi

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

ART. 25.

Collegi elettorali.

Identico.

Identico.

b) da quattro collegi territoriali di magistrati di corte di appello costituiti secondo il criterio della massima equivalenza numerica possibile;

Identico.

I magistrati addetti ad uffici non giudiziari o in servizio fuori del territorio dello Stato votano, secondo la loro rispettiva categoria, presso gli uffici giudiziari di Roma.

Identico.

ART. 26.

Formazione della lista nazionale.

Il collegio centrale presso la Corte di cassazione designa diciotto magistrati di cassazione, sei dei quali con ufficio direttivo.

Ciascuno dei quattro collegi territoriali di magistrati di appello designa tre magistrati d'appello.

Ciascuno dei quattro collegi territoriali di magistrati di tribunale designa tre magistrati di tribunale.

Gli elettori del collegio centrale votano ciascuno per non più di diciotto magistrati di cassazione di cui sei con ufficio direttivo.

Gli elettori dei collegi territoriali dei magistrati di appello e gli elettori dei collegi

territoriali dei magistrati di tribunale votano ciascuno per non più di due magistrati rispettivamente di appello e di tribunale, gli uni e gli altri facenti parte degli uffici giudiziari compresi nel collegio elettorale.

ART. 27.

Uffici elettorali.

Per la designazione dei candidati e per la elezione dei magistrati a membri del Consiglio superiore sono costituiti i seguenti uffici elettorali:

- 1) l'ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione;
- 2) l'ufficio centrale circoscrizionale, presso una corte d'appello di ciascun ufficio territoriale.
- 3) le sezioni distrettuali presso ogni Corte di appello e presso ogni tribunale.

Le votazioni per la designazione dei magistrati di cassazione hanno luogo presso l'ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione.

Le votazioni per la designazione dei magistrati di appello e di quelli di tribunale hanno luogo rispettivamente presso le singole sezioni distrettuali di ogni Corte d'appello e di ogni tribunale.

I risultati sono comunicati agli uffici centrali circoscrizionali che a loro volta comunicano i risultati complessivi avutisi nella loro circoscrizione all'ufficio centrale nazionale.

ART. 10.

Dopo l'articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono inseriti i seguenti articoli:

ART. 27-bis.

Formazione della lista nazionale.

L'ufficio centrale nazionale sulla base dei risultati delle designazioni provvede alla formazione della lista nazionale dei magistrati designati e a comunicarla a tutte le sezioni elettorali distrettuali presso le quali si svolgono le votazioni, nonché agli uffici centrali circoscrizionali.

Sono inclusi nella lista nazionale i magistrati che nell'ambito di ogni categoria hanno riportato il maggior numero di voti fino a concorrenza del numero dei posti determinato dall'articolo 26.

territoriali dei magistrati di tribunale votano ciascuno per non più di tre magistrati rispettivamente di appello e di tribunale, gli uni e gli altri facenti parte degli uffici giudiziari compresi nel collegio elettorale.

ART. 27.

Uffici elettorali.

Identico.

ART. 10.

Identico.

ART. 27-bis.

Formazione della lista nazionale.

L'ufficio centrale nazionale sulla base dei risultati delle designazioni forma la lista nazionale dei magistrati designati e la comunica a tutte le sezioni elettorali distrettuali presso le quali si svolgono le votazioni, nonché agli uffici centrali circoscrizionali.

Identico.

In caso di parità di voti viene incluso nella lista chi ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario.

ART. 27-ter.

Elezione dei componenti magistrati del consiglio superiore.

La votazione per l'elezione dei componenti il Consiglio superiore avviene in collegio unico nazionale.

Ciascun magistrato può votare per non più di sei magistrati di Corte di cassazione di cui almeno quattro scelti tra quelli designati, per non più di quattro magistrati d'appello, scelti uno per ogni collegio, di cui almeno tre fra quelli designati; per non più di quattro magistrati di tribunale, scelti uno per ogni collegio, di cui almeno tre fra quelli designati.

Qualora siano espressi voti per un numero di magistrati superiore a quello da eleggere in ciascuna categoria, i voti dati in eccesso non sono validi. Non sono altresì validi i voti espressi a favore di magistrati non designati in numero superiore a quello consentito per ciascuna categoria. L'eccedenza dei voti è stabilita in base all'ordine di priorità di iscrizione nella scheda dei nomi dei candidati.

ART. 27-quater.

Proclamazione dei risultati.

Sono proclamati eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero dei voti nella categoria di eleggibili alla quale appartengono. In ogni caso debbono essere proclamati eletti almeno quattro magistrati di cassazione, tre di corte d'appello e tre di tribunale compresi nella lista nazionale.

In caso di parità di voti è proclamato eletto chi ha maggiore anzianità di servizio nello ordine giudiziario.

I magistrati che per il numero di voti ottenuti seguono gli eletti nella loro categoria, vengono chiamati a sostituire i componenti della stessa categoria che cessino dalla carica prima della scadenza del Consiglio.

ART. 11.

Il primo comma dell'articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« I componenti magistrati che cessano dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti a norma dell'articolo 27-quater, ultimo comma ».

Identico.

ART. 27-ter.

Elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore.

Identico.

Ciascun magistrato può votare per non più di sei magistrati di Corte di cassazione di cui due con ufficio direttivo scelti tra quelli designati; per non più di quattro magistrati d'appello, scelti uno per ogni collegio fra quelli designati; per non più di quattro magistrati di tribunale, scelti uno per ogni collegio fra quelli designati.

Qualora siano espressi voti per un numero di magistrati superiore a quello da eleggere in ciascuna categoria, i voti dati in eccesso non sono validi. L'eccedenza dei voti è stabilita in base all'ordine di priorità di iscrizione dei nomi dei candidati nella scheda.

ART. 27-quater.

Proclamazione dei risultati.

Sono proclamati eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero dei voti nella categoria di eleggibili alla quale appartengono.

Identico.

Identico.

ART. 11.

Identico.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 996

TITOLO I.

COMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE.

ART. 1.

(Nozione).

La magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere dello Stato.

Il Consiglio superiore della magistratura è organo costituzionale che provvede all'autogoverno della magistratura ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

ART. 2.

(Composizione e sede).

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal Primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la stessa Corte, da sedici componenti eletti dai magistrati ordinari secondo le norme del titolo IV della presente legge, e da otto componenti eletti dal Parlamento in seduta comune delle due Camere.

I componenti elettivi durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Il Consiglio elegge un Vice Presidente fra i componenti eletti dal Parlamento.

Il Consiglio ha sede in Roma.

ART. 3.

(Riunioni e validità delle deliberazioni).

Il Consiglio superiore è convocato di diritto il primo lunedì di ogni mese, e può aggiornarsi una o più volte nel corso di ciascun mese.

Il Consiglio, salvo che la legge disponga altrimenti, delibera con l'intervento di almeno diciotto componenti, di cui almeno dodici magistrati, ed a maggioranza di voti.

In ogni caso, nell'ipotesi di parità di voti favorevoli e contrari ad una proposta, il riesame della stessa è rinviato alla prima riunione successiva, fino al raggiungimento di una maggioranza.

ART. 4.

(Commissioni).

Il Consiglio può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la costituzione di Commissioni permanenti o temporanee formate da componenti del Consiglio stesso eletti a maggioranza assoluta dei votanti.

La Commissione elegge il Presidente fra i propri componenti.

La composizione delle Commissioni dovrà rispecchiare lo stesso rapporto che intercorre nel Consiglio fra componenti eletti dai magistrati e componenti eletti dal Parlamento.

ART. 5.

(Segreteria).

Presso la sede del Consiglio è costituito un Ufficio di segreteria, che dipende dal Consiglio stesso ed esecutivamente dal suo Presidente, e, per quanto di competenza, dai Presidenti delle Commissioni. L'Ufficio di segreteria è presieduto da un magistrato ed è composto da magistrati e funzionari di cancelleria e d'ordine secondo le necessità riconosciute dal Consiglio. I componenti magistrati sono nominati dal Consiglio con le modalità dei trasferimenti dei magistrati, ed i funzionari sono assegnati, su richiesta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio stesso, dal Ministro di grazia e giustizia. Su tali funzionari il Consiglio ha i poteri disciplinari che normalmente spetterebbero agli organi della pubblica Amministrazione. Nulla è innovato quanto ai poteri disciplinari nei confronti dei magistrati addetti alla segreteria.

ART. 6.

(Fondi per il funzionamento del Consiglio superiore).

Il Consiglio, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese relative ai servizi ed agli uffici.

TITOLO II.

ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO SUPERIORE.

ART. 7.

(Attribuzioni).

Il Consiglio superiore delibera:

1°) sulle assunzioni degli uditori giudiziari, sulle promozioni ad aggiunto giudiziario e magistrato, sulle assegnazioni di sedi e di

funzioni, sui trasferimenti e su ogni altro provvedimento relativo allo stato dei magistrati;

2°) sulla nomina e revoca dei vice pretori onorari, dei conciliatori e dei vice conciliatori, nonché dei componenti non di ruolo delle Sezioni specializzate; per i conciliatori e vice conciliatori ed i componenti non di ruolo è ammessa la delega ai Presidenti delle Corti d'appello;

3°) sulle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati, secondo le norme del titolo III della presente legge;

4°) sulla concessione, nei limiti delle somme stanziare in bilancio, dei compensi speciali e di ogni altra utilità di carattere economico, previste dalla legge, ai magistrati;

5°) sul conferimento degli incarichi direttivi previsti dall'articolo 6, nn. 1°, 2°, 3°) della legge 24 maggio 1951, n. 392, se ed in quanto non elettivi.

Il Consiglio inoltre può fare proposte al Governo su tutte le materie concernenti l'ordinamento giudiziario, lo stato e il trattamento, anche economico, dei magistrati, le piante organiche e le circoscrizioni degli uffici giudiziari, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; dà pareri sulle predette materie e su ogni altro oggetto comunque ad esse attinente, nonché su ogni altra questione in materia giuridica.

Il Consiglio verifica i titoli di ammissione dei propri componenti, eletti dai magistrati, decidendo sui reclami attinenti alle elezioni; verifica altresì i requisiti di eleggibilità dei componenti designati dal Parlamento, e, ravvisandone la mancanza, ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere.

Il Consiglio può emanare un regolamento interno.

Il Consiglio superiore esercita le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

ART. 8.

(Iniziativa e deliberazioni).

Il Consiglio superiore delibera di propria iniziativa sopra un ordine del giorno predisposto dal suo Presidente, che vi include anche le materie indicategli dai singoli componenti; rileva, sempre di iniziativa, le necessità relative al personale della magistratura, anche a mezzo della segreteria; dispone a mezzo del suo Presidente le pubblicazioni del caso sul proprio *Bollettino Ufficiale*, e delibera in merito. La pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* del Consiglio superiore si assolve relativamente ai magistrati quella

sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero di grazia e giustizia in tutti i casi previsti dalla legislazione vigente.

Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di indicare al Consiglio le necessità attinenti all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi.

Le materie oggetto di deliberazione da parte del Consiglio sono preventivamente esaminate in sede referente dalle Commissioni a ciò costituite.

Il Consiglio può stabilire che determinate deliberazioni di ordinaria amministrazione siano adottate dalle Commissioni in sede deliberante.

ART. 9.

(*Ricorsi*).

Contro le deliberazioni del Consiglio superiore in riunione plenaria è dato ricorso, anche per il merito, a qualunque interessato nel termine di un mese dalla pubblicazione della deliberazione sul *Bollettino Ufficiale* del Consiglio superiore. Il ricorso si propone allo stesso Consiglio superiore il quale delibera con l'intervento di almeno ventidue votanti, di cui almeno quindici magistrati, e comunque mai in numero di componenti minore di quello che ha deliberato la decisione impugnata.

Contro le deliberazioni delle Commissioni in sede deliberante è dato ricorso anche nel merito a qualunque interessato, nei termini indicati al comma precedente, al Consiglio superiore in riunione plenaria. Il Consiglio delibera con le modalità del comma precedente.

Le decisioni del Consiglio superiore in sede di ricorso ai sensi dei due commi precedenti sono definitive e non soggette ad alcuna forma di gravame.

ART. 10.

(*Commissioni di esame o scrutinio
o assegnazione di funzioni*).

Le Commissioni di esame o scrutinio o che, comunque, a termini di legge, assegnano i magistrati alle diverse funzioni, sono nominate dal Consiglio fra i propri componenti o quanto meno con la maggioranza formata dai medesimi, ivi compreso, in ogni caso, il Presidente della Commissione. Il Consiglio assegna alle segreterie delle Commissioni magistrati o funzionari addetti alla propria segreteria.

L'atto conclusivo delle operazioni delle Commissioni è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del Consiglio superiore, ed ogni interessato ha facoltà di proporre ricorso anche per

il merito al Consiglio ai sensi dell'articolo 9. La deliberazione del Consiglio è definitiva e non soggetta a gravame.

Il Consiglio superiore, esaurita la fase che precede, provvede alle nomine conseguenti.

ART. 11.

(*Attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia*).

Il Ministro di grazia e giustizia:

1°) ha facoltà di indicare al Consiglio superiore le necessità attinenti all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi ai sensi dell'articolo 8;

2°) ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare mediante richiesta al Consiglio superiore che la trasmette al Consiglio giudiziario competente ai sensi del titolo III;

3°) ha facoltà di chiedere al Consiglio superiore informazioni circa il funzionamento dei servizi della giustizia;

4°) provvede all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, in quanto non riservati alla competenza del Consiglio superiore, ed esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla legge.

ART. 12.

(*Forme dei provvedimenti; esecutorietà*).

I provvedimenti del Consiglio superiore o delle Commissioni in sede deliberante sono atti collegiali e sono firmati, dopo la loro deliberazione, dal Presidente del Consiglio superiore. Essi sono esecutivi dopo la registrazione alla Corte dei conti; tuttavia, per speciali ragioni di urgenza, il Consiglio superiore o la Commissione può disporre l'esecutorietà immediata, in attesa della registrazione.

Il provvedimento deve essere eseguito, salvo che esso disponga altrimenti, entro un mese dalla pubblicazione dell'avvenuta registrazione sul *Bollettino Ufficiale* del Consiglio superiore.

ART. 13.

(*Attribuzioni del Presidente del Consiglio superiore*).

Il Presidente del Consiglio superiore:

1°) indice le elezioni dei componenti magistrati;

2°) richiede ai Presidenti delle due Camere di provvedere alla elezione dei componenti di designazione parlamentare;

3°) convoca e presiede il Consiglio superiore;

4°) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.

ART. 14.

(Attribuzione del Vice Presidente del Consiglio superiore).

Il Vice Presidente del Consiglio superiore sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, esercita le attribuzioni indicate dalla presente legge e quelle che gli sono delegate dal Presidente.

ART. 15.

(Fascicoli personali).

I fascicoli personali dei singoli magistrati, aggiunti ed uditori giudiziari, sono custoditi esclusivamente dal Consiglio superiore. Essi comprendono soltanto:

- 1°) i documenti anagrafici;
- 2°) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti per essere ammesso all'Ufficio nonché l'esito dei concorsi per la nomina ad uditore ed aggiunto giudiziario;
- 3°) i documenti relativi ai pareri e deliberazioni dei Consigli giudiziari e del Consiglio superiore, esclusi quelli relativi a procedimenti disciplinari conclusi con sentenza di proscioglimento;
- 4°) le istanze e deduzioni scritte dell'interessato, ed ogni altro documento che egli intenda inserirvi.

Il fascicolo personale non potrà contenere altre carte o documenti. Di esso potranno prendere conoscenza soltanto i componenti del Consiglio superiore, o i componenti di un Consiglio giudiziario investiti di un procedimento disciplinare nei confronti dell'interessato, e quest'ultimo che avrà facoltà di estrarne copia anche parziale.

TITOLO III.

FUNZIONE DISCIPLINARE.

ART. 16.

(Procedimento disciplinare).

Contro i magistrati può essere iniziato procedimento disciplinare, nei casi consentiti dalla legge, davanti al Consiglio giudiziario territorialmente competente. L'azione disciplinare è esercitata dal Procuratore generale presso la Corte d'appello, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, tramite il Consiglio superiore, o su richiesta del dirigente dell'ufficio cui è addetto il magistrato, ovvero di propria iniziativa o a richiesta dell'interessato.

ART. 17.

(*Ricorsi in materia disciplinare*).

Contro le decisioni dei Consigli giudiziari è dato ricorso anche per il merito, nel termine perentorio di un mese dalla comunicazione della deliberazione, al Consiglio superiore. Il diritto al ricorso spetta all'interessato, al Procuratore generale presso la Corte d'appello ed al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il Consiglio superiore giudica su parere referente di apposita Commissione presieduta dal Presidente del Consiglio superiore e composta dal Presidente della Corte di cassazione e da cinque componenti eletti dal Consiglio superiore nel proprio ambito, di cui due scelti fra i componenti eletti dal Parlamento e tre fra i componenti eletti dai magistrati. I componenti elettivi della detta Commissione sono nominati all'inizio di ogni anno giudiziario e non sono immediatamente rieleggibili.

Il Consiglio non può delegare a tale Commissione la decisione.

I fascicoli dei procedimenti disciplinari definiti dai Consigli giudiziari con decisione contro cui non sia stato proposto gravame ai sensi del primo comma sono inviati, appena scaduto il termine per il reclamo, alla Commissione referente del Consiglio superiore di cui al primo comma. La Commissione esamina gli atti e può deliberare, nel termine perentorio di due mesi dal ricevimento degli stessi, la riapertura del procedimento disciplinare per ragioni di legittimità o di merito, investendone il Consiglio superiore con deliberazione motivata. Nello stesso termine perentorio il Consiglio superiore può avocare a sé l'esame degli atti per l'eventuale riapertura del procedimento.

ART. 18.

(*Procedura*).

Nei giudizi disciplinari davanti ai Consigli giudiziari le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte d'appello; nei giudizi disciplinari davanti al Consiglio superiore, compresa la fase davanti alla Commissione di cui all'articolo precedente, le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Il Consiglio superiore in sede disciplinare giudica con l'intervento del numero minimo di componenti previsto dall'articolo 9.

Ogni interessato è libero di comparire personalmente alla seduta davanti al Consi-

glio giudiziario ed al Consiglio superiore in riunione plenaria, di cui gli deve essere data comunicazione almeno un mese prima. In ogni caso ed a pena di decadenza colui contro il quale si procede deve essere assistito da un difensore, nella persona di un magistrato in attività di servizio, nominabile dall'interessato in qualunque momento, ed in difetto d'ufficio. Il Consiglio giudiziario ed il Consiglio superiore hanno facoltà di disporre in ogni caso la comparizione personale dell'interessato.

Il giudizio disciplinare è pubblico salvo che la pubblicità possa nuocere alla morale.

Le deliberazioni in materia disciplinare contro cui non siano più esperibili i gravami di cui all'articolo 17 sono definitive e non soggette ad alcuna impugnazione.

ART. 19.

(Istruttorie ed inchieste).

Prima dell'apertura di un giudizio disciplinare il Consiglio superiore ed i Consigli giudiziari possono procedere ad inchieste preliminari a mezzo di propri componenti elettivi. Il Consiglio superiore può altresì delegare uno o più componenti elettivi di un Consiglio giudiziario. L'inchiesta non può essere delegata in nessun caso, a pena di nullità, ai dirigenti degli uffici ove è addetto il magistrato sottoposto ad inchiesta, né agli organi di polizia, neppure per accertamenti preliminari di qualsiasi genere.

Il Ministro di grazia e giustizia, prima di promuovere l'azione disciplinare ai sensi dell'articolo 11, n. 2, può solo richiedere al Consiglio superiore informazioni ai sensi dell'articolo 11, n. 3. Il Consiglio superiore può provvedervi direttamente o delegare il Consiglio giudiziario ai sensi del comma precedente.

Contro i magistrati non può essere svolta nessun'altra forma di inchiesta o di accertamento. Ogni atto compiuto in violazione del presente divieto è nullo e non può essere tenuto in alcun conto. La documentazione degli accertamenti di qualsiasi tipo compiuti in violazione del divieto di cui sopra non può essere inserita fra gli atti di ufficio.

TITOLO IV.

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE.

ART. 20.

(Elezioni).

I sedici componenti magistrati del Consiglio superiore sono eletti a scrutinio segreto e collegio unico nazionale, in modo che

siano rappresentate da almeno tre componenti, anche cumulativamente tutte le funzioni dei magistrati, distinte come segue: magistrati di cassazione, magistrati di appello, magistrati di tribunale e di pretura; magistrati giudicanti, magistrati requirenti; magistrati investiti di funzioni dirigenti, magistrati sprovvisti di funzioni dirigenti.

Alla votazione partecipano tutti gli aventi diritto ai sensi dell'articolo 21, i quali votano per sedici candidati, osservate le limitazioni di cui al comma precedente. Le schede contenenti l'indicazione di un numero maggiore di magistrati, complessivo e per funzioni, sono nulle. I magistrati votano presso la sede del tribunale del circondario ove esercitano le loro funzioni. I magistrati addetti alle Corti d'appello votano, unitamente agli altri magistrati del circondario ove ha sede la Corte, presso quest'ultima. I magistrati addetti alla Corte di cassazione nonché quelli addetti alla Corte d'appello di Roma, al tribunale di Roma ed alle preture del circondario di Roma, oltre a quelli addetti alla Corte costituzionale, al Consiglio superiore della magistratura ed ai Ministeri, votano presso la sede della Corte di cassazione. Lo scrutinio dei voti è pubblico, e viene eseguito da una Commissione composta dal Presidente dell'ufficio presso cui è costituito il seggio, e da quattro magistrati esercitanti funzioni nel circondario, nominati dal Presidente. I risultati degli scrutini parziali affluiscono presso la sede del Consiglio superiore uscente, che proclama gli eletti, i quali sono i primi sedici in ordine di voti fra i magistrati che hanno ottenuto suffragi purché sia assicurata l'elezione dei rappresentanti di tutte le funzioni nei limiti del primo comma del presente articolo. Qualora i rappresentanti di una o più funzioni risultassero eletti in numero inferiore a tre, tale numero verrà integrato con la proclamazione, al posto di coloro che avranno ottenuto il minor numero di voti fra coloro che dovrebbero essere eletti, e fino a concorrenza del numero di posti da integrare, dei magistrati che avranno ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti che ricoprono le funzioni di cui occorre integrare la rappresentanza.

ART. 21.

(Contestazioni).

I singoli uffici elettorali provvedono a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto e durante lo

scrutinio, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.

Analogamente provvede, per quanto di propria competenza, il Consiglio superiore uscente.

ART. 22.

(Reclami).

I reclami relativi all'eleggibilità ed alle operazioni elettorali vanno presentati al Consiglio superiore e devono pervenire alla segreteria di questo entro il quindicesimo giorno dalla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

Il Consiglio superiore decide sui reclami entro quindici giorni dal termine indicato al primo comma.

ART. 23.

(Cessazione del Consiglio).

Il Consiglio superiore scade al termine del quadriennio.

Tuttavia finché non è insediato il nuovo Consiglio continua a funzionare quello precedente.

ART. 24.

(Elettorato attivo e passivo).

Hanno diritto di voto i magistrati in attività di servizio. Hanno altresì diritto di voto gli uditori con funzioni e gli aggiunti giudiziari. Sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni.

Possono essere eletti i magistrati, esclusi gli uditori e gli aggiunti giudiziari in attività di servizio. Non possono essere eletti i magistrati sospesi dalle funzioni ed i magistrati addetti alla segreteria del Consiglio superiore finché dura tale loro funzione.

ART. 25.

(Componenti eletti dal Parlamento).

L'elezione dei componenti del Consiglio superiore da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere avviene a scrutinio segreto e con la maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea.

Per ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta nel comma precedente.

Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti fra i professori ordinari di Università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo 15 anni di esercizio professionale.

TITOLO V.

POSIZIONE GIURIDICA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE.

ART. 26.

(Sospensione e decadenza dei componenti).

I componenti del Consiglio superiore possono essere, su decisione presa dal Consiglio, sospesi dalla carica se sottoposti a procedimento penale per delitto non colposo diverso da quelli previsti negli articoli indicati nel comma seguente.

Decadono di diritto dalla carica se, in seguito a sentenza penale irrevocabile, siano stati condannati alla reclusione per un delitto non colposo diverso da quelli previsti dagli articoli 581, 582 capoverso, 594, 595, 612 prima parte, del Codice penale.

ART. 27.

*(Procedimenti disciplinari a carico
dei componenti magistrati).*

Per i procedimenti disciplinari a carico dei componenti magistrati è competente, in primo grado, in sede deliberante, l'apposita Commissione prevista dall'articolo 17. Contro la decisione della Commissione è dato ricorso, anche per il merito, nel termine perentorio di un mese dalla comunicazione della deliberazione, al Consiglio superiore. Il diritto al ricorso spetta all'interessato ed al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Si applicano in quanto compatibili le norme del titolo III della presente legge.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

ART. 28.

(Abrogazione di norme preesistenti).

La presente legge abroga tutte le norme preesistenti che siano con essa incompatibili.

Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad adeguare alle presenti di-

sposizioni le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, ferma restando l'abrogazione immediata dell'incompatibilità, in quanto operante, ai sensi del primo comma. Con la pubblicazione delle disposizioni di attuazione e di coordinamento sopra indicate, e in ogni caso alla scadenza del termine predetto, il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, è abrogato.

ART. 29.

(Disposizione transitoria in merito ai fondi per il funzionamento del Consiglio superiore).

Fino a quando non sarà emanata la legge di cui all'articolo 6, si continuerà ad applicare la disposizione di cui all'articolo 9 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

N. 1120

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Presso il Consiglio superiore è costituito un Comitato di presidenza composto: dal vice Presidente, che lo presiede, dal primo Presidente della Corte suprema di Cassazione, dal Procuratore generale presso la Corte medesima, da un magistrato di Corte d'appello e da uno di Tribunale.

Il Comitato promuove l'attività e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e provvede alla gestione dei fondi stanziati in bilancio ai sensi dell'articolo 9.

ART. 2.

L'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato di presidenza, nomina all'inizio di ogni anno le Commissioni aventi il compito di riferire al Consiglio, nonché la Commissione speciale di cui all'articolo 11, secondo comma ».

ART. 3.

Il primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

« Per la cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati viene istituita la sezione disciplinare costituita da undici componenti effettivi e quattro supplenti.

I componenti effettivi sono: il vice Presidente, che la presiede, il primo Presidente della Corte suprema di Cassazione, un magistrato di Corte di Cassazione con ufficio direttivo, due magistrati di Corte di Cassazione, due di Corte d'appello, due di Tribunale e due componenti eletti dal Parlamento ».

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Può fare proposte e, quando ne è richiesto, dare pareri al Ministro di grazia e giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi

relativi alla giustizia. Su tutti i disegni di legge di iniziativa ministeriale concernenti l'ordinamento giudiziario ed il trattamento economico dei magistrati deve essere chiesto dal Governo il parere del Consiglio superiore; le Camere, nelle suddette materie, possono richiedere il parere del Consiglio superiore che l'esprime, in ogni caso, in seduta plenaria dei suoi componenti ».

ART. 5.

L'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Nelle materie indicate nei numeri 1^o), 2^a), e 4^o) del precedente articolo il Consiglio superiore delibera su relazione della Commissione competente, tenute presenti le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia.

Sul conferimento degli uffici direttivi, il Consiglio delibera su proposta formulata, sentito il Ministro di grazia e giustizia, da una Commissione composta di tre componenti il Consiglio, di cui due eletti dai magistrati, ed uno eletto dal Parlamento ».

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 15 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Per la destinazione dei magistrati al Ministero di grazia e giustizia il Ministro, previo assenso degli interessati, fa le necessarie richieste nominative, nei limiti dei posti assegnati al Ministero, al Consiglio superiore della Magistratura, il quale, se non sussistano esigenze di servizio, delibera il collocamento fuori ruolo dei magistrati richiesti ».

ART. 7.

L'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro per la grazia e giustizia; ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Per quanto concerne i compensi speciali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, i provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro per il tesoro.

Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso per motivi di legittimità al Consiglio di Stato in adunanza plenaria.

Il ricorso contro i provvedimenti in materia disciplinare ha effetto sospensivo ».

ART. 8.

Il terzo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Alla elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore partecipano tutti i magistrati, esclusi quelli sospesi dalle funzioni, nonché gli uditori giudiziari che, al momento in cui il Presidente del Consiglio superiore indice le elezioni, siano investiti dell'esercizio di funzioni giudiziarie. Il voto è personale e segreto ».

ART. 9.

Gli articoli 25, 26 e 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 25. — « Le elezioni dei membri magistrati hanno luogo a scrutinio segreto da parte dell'intero Ordine giudiziario tra i candidati elettivamente designati:

a) da un Collegio centrale comprendente i magistrati di Corte di Cassazione;

b) da quattro Collegi territoriali di magistrati di Appello costituiti secondo il criterio della massima equivalenza numerica possibile;

c) da sei Collegi territoriali di magistrati di Tribunale costituiti secondo il criterio della massima equivalenza numerica possibile.

I magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia votano nei Collegi di Roma ».

Art. 26. — « Il Collegio centrale presso la Corte di Cassazione designa ventiquattro magistrati di Cassazione sei dei quali con ufficio direttivo.

Ciascuno dei quattro Collegi territoriali di magistrati d'Appello designa sei magistrati d'Appello; ciascuno dei sei Collegi territoriali di magistrati di Tribunale designa sei magistrati di Tribunale.

Gli elettori del Collegio centrale votano ciascuno per otto magistrati di Cassazione tre dei quali con ufficio direttivo; gli elettori dei Collegi territoriali dei magistrati d'Appello e di Tribunale votano, secondo l'appartenenza, per otto magistrati d'Appello o per otto magistrati di Tribunale.

Art. 27. — « Per la designazione dei candidati e l'elezione dei magistrati a membri

del Consiglio superiore sono costituiti i seguenti uffici elettorali:

1°) l'ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione;

2°) l'ufficio centrale circoscrizionale presso una Corte d'Appello di ciascun collegio territoriale;

3°) le sezioni distrettuali presso ogni Corte d'Appello e presso ogni Tribunale ».

Art. 27-bis. — « Le votazioni per la designazione dei magistrati di Cassazione hanno luogo presso l'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione.

Le votazioni per la designazione dei magistrati d'Appello e di quelli di Tribunale hanno luogo rispettivamente presso le singole sezioni distrettuali presso ogni Corte d'Appello ed ogni Tribunale.

I risultati sono comunicati agli uffici centrali circoscrizionali che a loro volta comunicano i risultati complessivi di ciascun collegio all'ufficio elettorale nazionale ».

Art. 27-ter. — « L'Ufficio centrale nazionale, sulla base dei risultati delle designazioni, provvede alla formazione della lista nazionale dei magistrati designati ed a comunicarla a tutte le sezioni elettorali distrettuali di Tribunale presso cui si svolgono le votazioni per l'elezione dei membri del Consiglio superiore.

In tale elezione ogni magistrato ha facoltà di votare per non più di quattro magistrati di Cassazione, due dei quali con ufficio direttivo, quattro magistrati d'Appello e quattro di Tribunale ».

Art. 27-quater. — « Sono proclamati eletti i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti è proclamato eletto chi ha maggiore anzianità di servizio.

I magistrati che per il numero di suffragi raccolti seguono gli eletti, vengono nell'ordine chiamati a sostituire i componenti che cessino dalla carica prima della scadenza del Consiglio ».

ART. 10.

L'articolo 31 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è abrogato.

N. 1231

TITOLO I.

COMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE
DEL CONSIGLIO SUPERIORE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto dal Primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la stessa Corte, da diciotto componenti eletti dai magistrati ordinari secondo le norme di cui al Titolo III della presente legge, e da nove componenti eletti dal Parlamento in seduta comune delle due Camere ».

ART. 2.

Il n. 1 e 2 del primo comma dell'articolo 20 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è modificato come segue:

« Il Consiglio Superiore verifica i titoli di ammissione dei propri componenti, eletti dai magistrati, decidendo sui reclami attinenti alle elezioni, e comunica le osservazioni sui requisiti di eleggibilità dei componenti designati dal Parlamento, ai Presidenti delle Camere ».

ART. 3.

Il Consiglio Superiore della Magistratura è convocato di diritto il primo lunedì di ogni mese, e può aggiornarsi una o più volte nel corso di ciascun mese.

L'articolo 5 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito con il seguente:

« Il Consiglio, salvo che la legge disponga altrimenti, delibera con l'intervento di almeno diciotto componenti, di cui almeno dodici magistrati, ed a maggioranza di voti.

In ogni caso, nell'ipotesi di parità di voti favorevoli e contrari ad una proposta, il riesame della stessa è rinviato alla prima riunione successiva, fino al raggiungimento di una maggioranza ».

ART. 4.

Il Consiglio delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la costituzione di commissioni permanenti o temporanee for-

mate da componenti del Consiglio stesso eletti a maggioranza assoluta dei votanti.

La Commissione elegge il Presidente fra i propri componenti.

Le Commissioni saranno composte proporzionalmente da membri eletti dal Parlamento e dalla Magistratura.

ART. 5.

L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Presso la sede del Consiglio è costituito un Ufficio di segreteria, che dipende dal Consiglio stesso ed esecutivamente dal suo Presidente, e, per quanto di competenza, dai Presidenti delle Commissioni. L'Ufficio di Segreteria è presieduto da un magistrato ed è composto da magistrati e funzionari di cancelleria e d'ordine, secondo le necessità riconosciute dal Consiglio. I componenti magistrati sono nominati dal Consiglio con le modalità dei trasferimenti dei magistrati. I funzionari sono assegnati, su richiesta della Presidenza del Consiglio, sentito il Consiglio stesso, dal Ministero di grazia e giustizia. Sui predetti funzionari il Consiglio ha i poteri disciplinari normalmente spettanti agli organi della pubblica amministrazione.

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese relative ai servizi ed agli uffici relativi al funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura ».

TITOLO II.

ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO SUPERIORE

ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore delibera:

1) sulle assunzioni degli uditori giudiziari, sulle promozioni ad aggiunto giudiziario e degli altri magistrati, sulle assegnazioni di sedi e di funzioni, sui trasferimenti o su ogni altro provvedimento relativo allo stato giuridico dei magistrati;

2) sulla nomina e revoca dei vice pretori onorari, dei conciliatori e dei vice conciliatori, se ed in quanto non elettivi, nonché dei componenti non di ruolo delle sezioni specializzate;

3) sui requisiti e sui ricorsi relativi alla elezione di magistrati onorari consulenti per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli dall'ordinamento giudiziario;

4) sulla iniziativa dei provvedimenti disciplinari e sulle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati, secondo le norme di legge

5) sulla concessione, nei limiti delle somme stanziare in bilancio dei compensi speciali e di ogni altra utilità di carattere economico, previste dalla legge, ai magistrati;

6) sul conferimento degli incarichi direttivi previsti dall'articolo 6, nn. 1, 2, 3 della legge 24 maggio 1951, n. 392, se ed in quanto non elettivi;

7) per quanto attiene alle designazioni per la nomina a magistrato di Corte di cassazione per meriti insigni, di professori e di avvocati che abbiano quindici anni di servizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

ART. 8.

Il Consiglio superiore delibera, di propria iniziativa, su ordine del giorno, predisposto dal suo Presidente e che è formulato collegialmente o, in difetto, su richiesta di un singolo componente.

Le materie oggetto di deliberazione da parte del Consiglio sono preventivamente esaminate in sede referente dalle Commissioni competenti.

Il Consiglio può delegare poteri deliberanti alle Commissioni per materie di ordinaria amministrazione e per oggetto definito.

ART. 9.

Nei termini di un mese dalla pubblicazione delle deliberazioni adottate in Commissioni, è data facoltà di reclamo contro di esse all'Assemblea plenaria del Consiglio Superiore per il riesame anche del merito.

Il reclamo si propone allo stesso Consiglio Superiore il quale delibera con l'intervento di almeno ventidue votanti, e comunque con un numero di componenti che non può essere inferiore a quello che ha deliberato la decisione impugnata.

Le decisioni del Consiglio Superiore in sede di riesame ai sensi del comma precedente, sono definitive, e non soggette a gravame.

ART. 10.

L'articolo 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Le Commissioni d'esame a scrutinio e che, comunque, a termine di legge, assegnano i magistrati alle diverse funzioni, sono nominate dal Consiglio fra i propri componenti o quanto meno con la maggioranza formata dai medesimi, ivi compreso, in ogni caso, il Presidente della Commissione.

In seconda istanza, non potranno far parte del Collegio i membri del Consiglio che hanno partecipato alla precedente decisione.

Il Consiglio assegna alle segreterie delle Commissioni magistrati o funzionari addetti alla propria segreteria.

L'atto conclusivo delle operazioni delle Commissioni è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* del Consiglio Superiore, ed ogni interessato ha facoltà di proporre ricorso anche per il merito al Consiglio a sensi dell'articolo 9.

La deliberazione del Consiglio è definitiva e non soggetta a gravame.

Il Consiglio Superiore, a conclusione dei suoi lavori, procede alle nomine conseguenti ».

ART. 11.

L'articolo 14 della legge 24 marzo 1958 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di:

1) indicare al Consiglio Superiore le necessità attinenti all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi a sensi dell'articolo 7;

2) promuovere l'azione disciplinare mediante richiesta al Consiglio Superiore previa notizia al Parlamento.

Il Ministro di grazia e giustizia, prima di promuovere l'azione disciplinare, può richiedere al Consiglio superiore soltanto le informazioni necessarie;

3) chiedere al Consiglio Superiore informazioni circa il funzionamento dei servizi della giustizia;

4) provvedere all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, salvo le attribuzioni del Consiglio Superiore, ed esercitare tutte altre attribuzioni demandategli dall'ordinamento giudiziario ».

ART. 12.

L'articolo 15 della legge 24 marzo 1958, n. 135 è sostituito con il seguente:

« Non è consentita la destinazione di magistrati presso i Ministeri e gli uffici dipendenti.

È altresì vietato il conferimento di incarichi estranei alle funzioni di magistrato.

La violazione al primo o secondo comma del presente articolo comporta la decadenza delle funzioni di magistrato ».

ART. 13.

Al primo comma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono aggiunte le parole:

« Tuttavia, per ragioni di urgenza, il Consiglio Superiore della Magistratura può disporre l'esecutorietà immediata dei suoi provvedimenti ».

ART. 14.

I fascicoli personali dei singoli magistrati, compresi quelli dei giudici aggiunti ed uditori giudiziari, sono custoditi esclusivamente dal Consiglio Superiore. Essi comprendono soltanto:

- 1) i documenti anagrafici;
- 2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti per essere ammesso all'Ufficio, nonché l'esito dei concorsi per la nomina ad uditore od aggiunto giudiziario;
- 3) i documenti relativi ai pareri dei Consigli giudiziari e alle deliberazioni del Consiglio Superiore;
- 4) le istanze e deduzioni scritte dell'interessato, ed ogni altro documento che egli intenda inserirvi.

Il fascicolo personale non potrà contenere altre carte o documenti diversi da quelli di cui al precedente comma. Di esso potranno prendere conoscenza soltanto i componenti del Consiglio Superiore.

ART. 15.

Contro i magistrati, per iniziativa del Consiglio, o su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, ai sensi del n. 2 dell'articolo 11, può essere promosso procedimento disciplinare, nei casi consentiti dalla legge, davanti alla Commissione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, costituita ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

Prima dell'apertura di un giudizio disciplinare, il Consiglio Superiore procede ad

istruttoria a mezzo di propri componenti scelti fra i membri elettivi del Parlamento e della Magistratura.

ART. 16.

Nei giudizi disciplinari davanti alla Commissione disciplinare e all'Assemblea plenaria del Consiglio Superiore, le funzioni del Pubblico ministero sono esercitate dal Procuratore generale della Cassazione.

La difesa del magistrato, contro cui si procede, è esercitata da un avvocato iscritto negli albi delle Magistrature speciali o da un magistrato in attività di servizio nominato dall'interessato.

ART. 17.

Sarà in facoltà dell'interessato, previa notificazione della data del procedimento e dell'addebito, di comparire personalmente alla seduta davanti alla Commissione disciplinare ed al Consiglio Superiore in riunione plenaria.

Il Consiglio Superiore ha facoltà di disporre in ogni caso la comparizione personale dell'interessato.

Il giudizio disciplinare è pubblico.

ART. 18.

Contro le decisioni della Commissione disciplinare è dato reclamo, anche per il merito, nel termine perentorio di un mese dalla comunicazione della deliberazione all'Assemblea plenaria del Consiglio Superiore. La facoltà di proporre il ricorso spetta all'interessato o a chi ha esercitato l'azione disciplinare ai sensi del primo comma dell'articolo 16.

Le deliberazioni in materia disciplinare contro cui non sia stato esperito il reclamo, di cui al comma precedente, sono definitive.

Il Consiglio Superiore in sede disciplinare giudica con l'intervento del numero minimo dei componenti previsto dall'articolo 9 della presente legge.

ART. 19.

Contro i magistrati non può essere svolta nessun'altra forma d'inchiesta o di istruttoria.

Ogni altro atto, compiuto in violazione del suddetto divieto, è nullo e di esso non può essere tenuto alcun conto.

La documentazione degli accertamenti, compiuti in violazione al divieto di cui sopra, non può essere inserita fra gli atti di ufficio.

TITOLO III.

ELEZIONE DEI MAGISTRATI
DEL CONSIGLIO SUPERIORE

ART. 20.

Hanno diritto di voto i magistrati in attività di servizio, compresi gli uditori con funzioni e gli aggiunti giudiziari. Sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni.

Possono essere eletti a rappresentanti nel Consiglio Superiore i magistrati, esclusi gli uditori e gli aggiunti giudiziari in attività di servizio. Non possono essere eletti i magistrati sospesi dalle funzioni ed i magistrati addetti alla segreteria del Consiglio Superiore, limitatamente alla durata dell'incarico.

ART. 21.

Gli articoli 23, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma; 25, 26 e 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« I magistrati del Consiglio Superiore sono eletti, con voto diretto, libero uguale e segreto, in un collegio unico nazionale, in modo che siano rappresentati da almeno tre componenti, anche cumulativamente, le funzioni di magistrati di Cassazione, magistrati di Appello, magistrati di Tribunale e di Pretura, magistrati giudicanti, magistrati requirenti, magistrati investiti di funzioni dirigenti e magistrati privi di funzioni dirigenti.

Gli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 20, votano per diciotto candidati, osservati i criteri di rappresentanza, di cui al comma precedente. Le schede contenenti l'indicazione di un numero maggiore di magistrati, complessivo o per funzioni, sono nulle.

I magistrati votano presso la sede del circondario ove esercitano le loro funzioni. I magistrati addetti alle Corti d'appello votano presso la sede del distretto. I magistrati addetti alla Corte di cassazione nonché quelli addetti alla Corte di appello di Roma, al Tribunale di Roma ed alle Preture del circondario di Roma, oltre a quelli addetti alla Corte Costituzionale, al Consiglio Superiore della Magistratura, votano presso la sede della Corte di cassazione ».

ART. 22.

Lo scrutinio dei voti è pubblico e viene eseguito da una Commissione composta dal presidente dell'ufficio, presso cui è costituito

il seggio, e da quattro magistrati esercitanti funzioni nel circondario, nominati dal Presidente.

I risultati parziali degli scrutini debbono essere trasmessi presso la sede del Consiglio Superiore, che proclama eletti coloro che risultano fra i primi diciotto per numero di voti, tenuto conto dei criteri di rappresentanza stabiliti all'articolo 21 della presente legge.

Qualora i rappresentanti di una o più funzioni non siano risultati eletti, di essi subentreranno, fino alla concorrenza del numero dei posti da integrare, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti.

ART. 23.

L'articolo 28 della legge 10 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« I singoli Uffici elettorali provvedono, a maggioranza, circa le contestazioni sorte durante le operazioni di voto e durante lo scrutinio, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali.

Analogamente provvede, per quanto di propria competenza, il Consiglio Superiore uscente ».

ART. 24.

L'articolo 37 della legge 24 marzo 1956, n. 195, è sostituito dal seguente:

« I magistrati componenti il Consiglio Superiore possono essere, su decisione presa dal Consiglio, sospesi dalla carica nelle ipotesi processuali previste dal primo, secondo e terzo comma dell'articolo 31 della legge 31 marzo 1946, n. 511.

Decadono di diritto dalla carica, se a seguito di sentenza penale irrevocabile, siano stati condannati alla reclusione per delitto non colposo diverso da quelli previsti dagli articoli 581, 582, prima parte e primo capoverso, 594, prima parte e primo capoverso, del Codice penale ».

ART. 25.

Con legge separata, si provvederà, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, ad adeguare alla stessa le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

N. 1744

ART. 1.

L'articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Salvo quanto disposto dall'articolo 4, il Consiglio si suddivide in commissioni deliberanti, che costituisce all'inizio di ciascun anno, determinandone la competenza, ed eleggendone i membri. Le commissioni sono composte da 7 membri, dei quali 5 eletti dalla Magistratura e 2 dal Parlamento; per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno 5 componenti.

Le commissioni eleggono il Presidente tra i propri componenti ».

ART. 2.

L'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Nelle materie indicate ai nn. 1, 2 e 4 dell'articolo 10, il Consiglio delibera, tenute presenti le eventuali osservazioni del Ministro di grazia e giustizia.

Sul conferimento degli uffici direttivi, il Consiglio delibera su proposta formulata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, da una commissione composta di tre componenti del Consiglio, di cui due eletti dai magistrati ed uno eletto dal Parlamento ».

ART. 3.

L'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

« Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di esse, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro, ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia. I provvedimenti concernenti i compensi speciali previsti dall'articolo del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, sono adottati di concerto con il Ministro per il tesoro.

Avverso le deliberazioni del Consiglio superiore è ammesso ricorso, anche per il merito, all'Assemblea plenaria del Consiglio stesso, che decide con l'intervento di non meno di 22 dei suoi componenti.

Il ricorso deve essere proposto nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dei decreti

del Presidente della Repubblica o del Ministro di grazia e giustizia sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero.

Contro le decisioni del Consiglio superiore, previste dal terzo comma di questo articolo, non è ammessa alcun'altra forma di gravame ».

ART. 4.

L'articolo 23 della legge n. 195 del 24 marzo 1958 è abrogato e sostituito dal seguente:

« I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: sei tra i magistrati di Corte di cassazione, dei quali 2 con ufficio direttivo, quattro tra i magistrati di Corte di appello e quattro tra i magistrati di Tribunale.

Agli effetti della presente legge si intendono per magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo il Presidente aggiunto della Corte di cassazione, il Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e gli altri magistrati indicati nell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392.

Alla elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura partecipano tutti i magistrati, con voto diretto, libero e segreto, in un collegio unico nazionale, compresi gli uditori con funzioni.

Sono esclusi dal voto i magistrati sospesi dalle funzioni ».

ART. 5.

L'articolo 25 della legge n. 195 del 24 marzo 1958, è sostituito dal seguente:

« Le votazioni dei magistrati hanno luogo:
per i magistrati di cassazione presso la Corte di cassazione;
per i magistrati di appello presso la Corte di appello o la Sezione staccata di Corte di appello nella cui circoscrizione si trova l'ufficio dove prestano servizio;
per i magistrati di tribunale, per gli aggiunti giudiziari, e per gli uditori con funzioni, presso il Tribunale nella cui circoscrizione si trova l'ufficio dove prestano servizio. I magistrati addetti al Consiglio superiore della magistratura, alla Corte costituzionale, al Ministero di grazia e giustizia, o ad altri Ministeri, votano secondo le loro rispettive categorie, presso gli uffici giudiziari di Roma ».

ART. 6.

« È istituito un ufficio elettorale centrale presso la Corte di appello di Roma, composto da un magistrato di Cassazione che lo presiede, da due magistrati di Appello e da

due magistrati di Tribunale, tutti nominati dal Consiglio superiore uscente.

Gli uffici elettorali di cui all'articolo 25 trasmettono all'ufficio elettorale centrale, appena esaurito lo scrutinio, i plichi di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1958, n. 916 ».

ART. 7.

L'articolo 27 della legge n. 195 del 24 marzo 1958, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Ciascun magistrato ha facoltà di votare per non più di 9 magistrati di Cassazione, dei quali non più di 3 possono essere magistrati con ufficio direttivo; per non più di 7 magistrati di Appello e di 7 magistrati di Tribunale.

Sono proclamati eletti i 6 magistrati di Cassazione — dei quali 2 con ufficio direttivo — i 4 magistrati di Appello ed i 4 magistrati di Tribunale che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti è proclamato eletto chi ha maggiore anzianità di servizio.

I magistrati che per il numero dei suffragi raccolti seguono agli eletti, vengono chiamati, nell'ordine, a sostituire i componenti che cessino dalla carica prima della scadenza del Consiglio ».

ART. 8.

Il Governo è autorizzato ad emanare entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per modificare il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 116.